



**REGIONE TOSCANA**  
**GIUNTA REGIONALE**

Consiglio regionale della Toscana  
Proposta di Legge al Parlamento n. 6  
Prot. n. 16748/2.8 del 20.12.2007

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17-12-2007 (punto N. 4)**

**Proposta Di Legge**

**N.4**

**del 17-12-2007**

*Proponente*

FEDERICO GELLI

DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

*Pubblicità'/Pubblicazione:* Atto non soggetto a pubblicità

*Dirigente Responsabile:* Enzo Grassi

*Estensore:* Daniela Maria Mauriz Cadoni

*Oggetto:*

Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)

Presenti:

ANNA RITA BRAMERINI	AMBROGIO BRENNIA	SUSANNA CENNI
RICCARDO CONTI	AGOSTINO FRAGAI	FEDERICO GELLI
ENRICO ROSSI	GIANNI SALVADORI	GIANFRANCO SIMONCINI
GIUSEPPE BERTOLUCCI	PAOLO COCCHI	

*Assenti:*

CLAUDIO MARTINI	MASSIMO TOSCHI	EUGENIO BARONTI
MARCO BETTI		

ALLEGATI N°: 2

ALLEGATI:

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	No	Cartaceo+Digitale	proposta di legge
B	No	Cartaceo+Digitale	relazione

*Note:*

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria proposta di legge al Parlamento “Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)”;

Visto il parere favorevole espresso dal CTP nella seduta del 14 dicembre 2007;

Acquisiti i pareri ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44;

A VOTI UNANIMI

### DECIDE

di approvare la allegata proposta di legge al Parlamento “Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)” disponendone l’inoltro al Consiglio regionale a cura della Segreteria della Giunta regionale.

Segreteria Della Giunta  
Il Direttore Generale  
Valerio Pelini

Area di Coordinamento Attività Legislative e Giuridiche  
Il Dirigente Responsabile  
Enzo Grassi

Il Direttore Generale  
Valerio Pelini

**PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO**  
**“Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici  
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e  
2004/18/CE)”**

**SOMMARIO**

Art. 1 - Modifiche all'articolo 86 del d.lgs.163/2006

Art. 2 - Modifiche all'articolo 93 del d.lgs.163/2006

Art. 3 - Inserimento dell'articolo 115bis nel d.lgs.163/2006

Art. 4 - Inserimento dell'articolo 119bis nel d.lgs.163/2006

Art. 5 - Modifiche all'articolo 131 del d.lgs.163/2006

Art.6 - Inserimento dell'articolo 136bis nel d.lgs.163/2006

Art. 1  
Modifiche all'articolo 86 del d.lgs.163/2006

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 86 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 2004/18/CE), sono inseriti i seguenti:

“5bis. Nei contratti di forniture e di servizi le stazioni appaltanti possono prevedere, nel bando di gara o nella richiesta di preventivo, che le giustificazioni di cui ai commi precedenti non siano presentate da tutti i partecipanti in allegato all'offerta, bensì da parte dei soli offerenti da assoggettare a verifica di anomalia, a seguito di specifica richiesta.

5ter. Ove l'offerta risultata provvisoriamente aggiudicataria non sia soggetta alla valutazione di anomalia di cui ai commi precedenti, le stazioni appaltanti valutano comunque la congruità dell'incidenza dei costi del lavoro, determinati ai sensi del comma 3bis. Qualora tali costi risultino non congrui le stazioni appaltanti non procedono all'aggiudicazione definitiva”.

Art. 2  
Modifiche all'articolo 93 del d.lgs.163/2006

1. Dopo il comma 2 dell'art. 93 del d.lgs.163/2006, è aggiunto il seguente:

“2bis. Il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, è accompagnato da un equivalente livello di definizione con riferimento alla pianificazione della sicurezza, comprensivo della stima degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, che rientrano nell'importo a base della gara conseguente”.

Art.3  
Inserimento dell'articolo 115bis nel d.lgs.163/2006

1. Dopo l'articolo 115 del d.lgs.163/2006 è inserito il seguente:

“Art.115bis - Cause di risoluzione del contratto

“1. Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge, costituiscono cause di risoluzione del contratto:

- a) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
- b) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione.”

#### Art. 4

##### Inserimento dell'articolo 119bis nel d.lgs.163/2006

1. Dopo l'articolo 119 del d.lgs.163/2006 è inserito il seguente:

“Art.119bis - Subentro di altra impresa nel corso dell'esecuzione del contratto

- 1. Nel bando di gara per l'affidamento di servizi o forniture, le stazioni appaltanti hanno facoltà di prevedere, nelle ipotesi di fallimento dell'appaltatore e di risoluzione del contratto previste dal presente codice, il ricorso alla procedura di cui all' articolo 140 ”.

#### Art. 5

##### Modifiche all'articolo 131 del d.lgs.163/2006

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 131 del d.lgs.163/2006, è aggiunto il seguente:

“2bis. La redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all' articolo 12 del d.lgs.494/1996 è obbligatoria per tutti i contratti di lavori rientranti nel campo di applicazione del medesimo decreto legislativo, qualora si evidenzino una o più categorie di lavori scorporabili”.

2. Al comma 3 dell'articolo 131 del d.lgs.163/2006 dopo le parole: “Il piano di sicurezza, quando previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494” sono inserite le seguenti: “nonché ai sensi del comma 2bis,”.

## Art.6

### Inserimento dell'articolo 136bis nel d.lgs.163/2006

1. Dopo l'articolo 136 del d.lgs.163/2006 è inserito il seguente:

“Art.136bis - Risoluzione per violazione di disposizioni in materia di sicurezza

1. La stazione appaltante, qualora accerti gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi, può procedere alla risoluzione del contratto.”

## PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO

**“Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)”**

### RELAZIONE

La presente proposta di legge al Parlamento fa seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n.401/2007, con la quale sono stati decisi i ricorsi promossi da quattro regioni (fra cui la Toscana) avverso il “Codice dei contratti pubblici” di cui al d.lgs.163/2007.

In tale sentenza l'intera disciplina dei contratti pubblici è stata sostanzialmente ricondotta alle competenze legislative esclusive dello Stato nelle materie dell'ordinamento civile e della tutela della concorrenza. Viene quindi confermata pressoché interamente la legittimità costituzionale della ripartizione di competenze operata dagli articoli 4 e 5 del Codice.

A seguito di tale pronuncia, il legislatore toscano è intervenuto tempestivamente sulla recente legge regionale di attuazione del Codice (l.r.38/2007), al fine di risolvere i profili di contrasto che essa presentava rispetto agli orientamenti espressi dalla Corte.

Contestualmente, si è ritenuto di proporre alcune disposizioni ad integrazione e modifica del Codice dei contratti pubblici, al fine di migliorare e rendere più compiuta la disciplina nazionale, attribuendo nel contempo rilievo all'esigenza – universalmente avvertita - di snellimento e semplificazione degli adempimenti prescritti dalle procedure di gara.

In questo contesto, attraverso la presente proposta di legge:

- All'**articolo 1** si propone l'integrazione dell'articolo 86 del Codice dei contratti in modo da prevedere la facoltà per le stazioni appaltanti di evitare la presentazione generalizzata delle giustificazioni da parte di tutti gli offerenti, e di richiederle unicamente nel caso di verifica di anomalia. L'intento è quello di semplificare gli adempimenti posti a carico delle imprese per la partecipazione alle gare, divenuti oggi talmente gravosi da indurre alcune imprese alla rinuncia a presentare offerta, con effetti negativi sulla concorrenza.  
A tutela del lavoro ed in particolare dei diritti retributivi dei lavoratori, il comma 2 impegna la stazione appaltante, nelle ipotesi in cui non si effettua valutazione di anomalia, a verificare comunque la congruità dell'offerta sul piano dell'incidenza dei costi del lavoro.
- All'**articolo 2** si propone un miglioramento della progettazione in tema di sicurezza, attraverso la prescrizione di sviluppare i relativi contenuti nei tre livelli di progetto

previsti dal Codice, stimando i conseguenti oneri. La finalità è quella di assicurare fin dall'avvio della progettazione una adeguata attenzione agli aspetti della sicurezza, sia per orientare le scelte progettuali che per garantire congrua copertura agli oneri connessi.

- All'**articolo 3** si propone di introdurre, quali cause di risoluzione del contratto pubblico, le ipotesi di gravi violazioni degli obblighi contributivi, assicurativi e retributivi del personale impiegato nell'appalto, nonché il ricorso a manodopera irregolare. La disposizione intende rafforzare la tutela della regolarità del lavoro.
- All'**articolo 4** si propone di estendere ai servizi ed alle forniture l'istituto del subentro, già presente nell'ordinamento relativamente ai lavori pubblici. La norma ha finalità di semplificazione e di omogeneizzazione del sistema degli appalti nei tre settori, in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Codice.
- All'**articolo 5** si propone di rendere obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento previsto dall'articolo 12 del d.lgs.494/96 per tutti i contratti di lavori rientranti nel campo di applicazione del medesimo decreto legislativo, qualora si evidenzino una o più categorie di lavori scorporabili, superando la limitazione attuale della presenza in cantiere di due o più imprese. La disposizione tende a potenziare la sicurezza sul lavoro, nelle ipotesi in cui la presenza di opere scorporabili rende in concreto possibile l'interferenza fra più imprese sul cantiere.
- All'**articolo 6**, si propone di introdurre una specifica causa di risoluzione del contratto di lavori pubblici, per gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese in cantiere, per la mancata cooperazione fra queste nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro. La norma persegue la finalità di rafforzare l'impegno delle imprese al rispetto di tutte le prescrizioni in materia di sicurezza dei lavoratori.